



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **26/09/2019** - delibera n. **55**

OGGETTO: START ROMAGNA SPA: PRESA D'ATTO MODIFICHE STATUTARIE E APPROVAZIONE PATTO DI CONSULTAZIONE.

L'anno (2019), il mese di **SETTEMBRE**, il giorno **VENTISEI**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **NICOLETTA DALL'ARA - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Vice Segretario dr. ANDREA LUCCHI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LATTUCA ENZO	P	MONTI FEDERICA	P
BARATELLI BEATRICE	P	PLUMARI LORENZO	P
BIGUZZI FABIO	P	ROSSI ANDREA	A
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSI ENRICO	P
CASTAGNOLI ENRICO	P	ROSSI FRANCESCO	P
CELLETTI ANTONELLA	P	ROSSINI FILIPPO	P
CEREDI GIANNI	P	SANTERO CHIARA	P
DALL'ARA NICOLETTA	P	SIROTTI GAUDENZI ENRICO	P
DI PLACIDO LUIGI	P	STRINATI ARMANDO	P
GERBINO GAETANO	P	TOMBETTI FRANCESCA	P
GIUNCHI ANGELA	P	VALLETTA VITTORIO	P
MAGNANI AMEDEO	P	VERGAGLIA ANDREA	P
MAGNANI LUCA	P		

Presenti: n. 24 - Assenti: n. 1

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

CHIARA SANTERO
ANDREA VERGAGLIA
VITTORIO VALLETTA

Sono presenti gli Assessori:

CHRISTIAN CASTORRI - CAMILLO ACERBI - LUCA FERRINI - CARMELINA LABRUZZO -
FRANCESCA LUCCHI - CARLO VERONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- N. 69 del 28/09/2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 175/2016 Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- n. 62 del 20/12/2018 che ha approvato lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione, il nuovo perimetro di ricognizione nonché la razionalizzazione ordinaria 2018 ai sensi dell'art. 20 del succitato D.Lgs 175/2016;

PRECISATO che nelle suddette ricognizioni la società START ROMAGNA S.p.A. è stata considerata *non in controllo pubblico* ai sensi dell'art.2 del D.lgs 175/2016, pur in presenza di una partecipazione pubblica maggioritaria, in quanto nessuna delle amministrazioni pubbliche socie dispone singolarmente di poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

VISTA la Deliberazione n.96 del 02/05/2017 della Corte dei Conti Emilia Romagna Sezione Regionale di Controllo con la quale la Corte ha rilevato che l'ipotesi di controllo di cui all'art. 2359 c.c. possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscono a pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato e ha altresì indicato all'ente di assumere, presso gli altri soci pubblici, le iniziative tese a rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere, o in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere nonché ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti, in particolare per ciò che concerne l'organo amministrativo;

CONSIDERATO che anche la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 del T.U.S.P., con proprio Orientamento del 15/02/2018 avente ad oggetto "Nozione di società a controllo pubblico" ha indicato che *"...sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma, nonché una interpretazione logico-sistemica delle disposizioni citate inducono a ritenere che la pubblica amministrazione, quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente"*;

RILEVATO che Start Romagna S.p.a., nata dalla fusione delle società del TPL dei bacini di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna, ha una compagine societaria altamente frammentata, composta da 45 soci e che l'organo amministrativo della società non ha condiviso l'orientamento della Struttura di monitoraggio del M.E.F e lo ha formalmente impugnato presso il T.A.R. del Lazio, congiuntamente ad altre nove società di trasporto pubblico locale italiane (oltre che alla loro associazione di categoria - "ASS.TRA") in data 13 aprile 2018;

PRECISATO che per quanto sopra evidenziato, nelle more del giudizio amministrativo pendente sull'orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F. sopra indicato, con la Deliberazione di C.C. 62/2018 soprarichiamata, si è stabilito di confermare che la società Start

Romagna S.p.a. non rientra fra le società a controllo pubblico anche tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- a. l'art. 2 comma 1 del TUSP, alla lettera m) definisce società a controllo pubblico “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”;
- b. alla lettera b) è precisato che per controllo si intende “la situazione descritta all'art. 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quanto, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;
- c. l'art. 1 comma 3 del TUSP prevede che “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”;
- d. si è pertanto ritenuto che non si potesse identificare il controllo sulla base di una mera sommatoria dei voti spettanti alla pluralità dei soci pubblici ma che ci si dovesse riferire al controllo definito dal Codice Civile a meno di non trovarsi nel caso di cui alla succitata lettera b dell'articolo 2, ovvero nel caso in cui “...per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;
- e. la sola detenzione congiunta della maggioranza del capitale sociale (e quindi dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria) di una società di capitali non implica l'“esercizio” automatico dei poteri di controllo previsto dall'articolo 2, lettera “m” del TUSP per configurare una situazione di “controllo pubblico congiunto”; la “coincidenza” tra la detenzione della maggioranza del capitale (e dei voti) e l'esercizio del potere di controllo potrebbe, eventualmente, verificarsi solamente qualora la suddetta detenzione maggioritaria congiunta del capitale (e dei voti) fosse accompagnata da un patto parasociale tra i medesimi soci, finalizzato ad orientare e coordinare, in modo vincolante per gli stessi, i rispettivi voti assembleari, solo in questo caso potrebbe configurarsi - in termini sostanziali - l'“unitarietà/identità soggettiva” delle amministrazioni socie;
- f. quest'ultima considerazione circa la imprescindibilità (risultante dal chiaro disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b, secondo periodo del D.Lgs.175/2016) di un patto avente forma scritta che impegni in modo vincolante tra loro i soci (nell'eventuale loro “controllo congiunto” su una società da essi partecipata) appare del tutto pertinente nel caso di specie, considerando pure la necessità per i soci pubblici (enti locali) di esprimere la propria volontà nelle forme previste dalla legge, che, peraltro, proprio all'art.9, comma 5, del D.Lgs.175/2016, prevede che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali siano espressamente deliberati dall'organo consigliare, confermando, quindi, l'impossibilità che gli stessi possano sussistere anche solamente per meri “comportamenti concludenti”;

PRESO ATTO che, i principali soci di Start Romagna Spa, nell'ottica di garantire - conformandosi all'indicazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna succitata - una piena valorizzazione delle rispettive partecipazioni pubbliche, hanno stabilito di:

- adeguare, in via di autolimitazione, lo Statuto di Start Romagna Spa in coerenza ai principali profili di impronta “pubblicistica” del D.Lgs 175/2016, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Si è previsto, in particolare, il pieno adeguamento alle disposizioni dell'art. 11 sulle modalità di governo della società e l'introduzione di alcuni strumenti

quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 e 14). I soci intendono, infatti, confermare Start Romagna come società in cui le scelte fondamentali si sviluppano ricercando il consenso del maggior numero di soci, in assenza di un patto parasociale decisionale che le faccia discendere da specifici accordi preventivi da parte di un “nucleo di controllo”.

- perfezionare, tra i principali soci di Start Romagna, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate e coerentemente con esse, uno specifico “accordo di consultazione” volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all’assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione, nel rispetto delle autonome posizioni;

VISTA la nota PGN 43531/1 del 10/04/2019 con la quale e’ stata convocata l’assemblea straordinaria dei soci di Start Romagna Spa per il giorno 17/05/2019 con all’ordine del giorno l’adozione del nuovo statuto, **allegato A)** alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale e il trasferimento della sede legale da Cesena a Rimini;

VISTO altresì lo schema dell’accordo di consultazione fra i soci pubblici volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all’assemblea della società, allegato alla presente deliberazione sotto la **lettera B)** a farne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che in ragione delle consultazioni elettorali del corrente anno i lavori del consiglio comunale sono stati sospesi dal 6 aprile 2019 fino al 27 giugno data in cui si è insediato il nuovo consiglio comunale e che per tale motivo non è stato possibile approvare le modifiche statutarie proposte in tempo utile per l’approvazione nell’assemblea dei soci del 17/05/2019;

PRECISATO altresì che il quadro giurisprudenziale formatosi in relazione al concetto di controllo pubblico non può dirsi ancora chiarito, si sono infatti espressi in maniera contrastante le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale (sent. 16/2019/L), le Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo (del. 11/SSRRCCO/QMIG/19), il Consiglio di Stato (sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578) oltre alla struttura per il monitoraggio dell’attuazione della normativa presso il MEF prevista dall’art. 15 del D.lgs 175/2016 (Orientamento del 15/2/2018) tanto che l’ Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali con un atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla precisazione della definizione di "società a controllo pubblico" ai sensi e per gli effetti di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 ha sollecitato un intervento legislativo volto alla rimozione dell’incertezza interpretativa venutasi a creare sul punto in questione;

DATO ATTO che:

- le principali modifiche statutarie riguardano alcune limitazioni poste a carico delle società in controllo pubblico dall’art. 11 del D.lgs 175/2016 oltre che dall’art. 6 del medesimo D.Lgs 175/2016, il recepimento delle norme in tema di parità di genere per l’organo amministrativo e il collegio sindacale, quelle riguardanti l’inconferibilità previste dal D.Lgs 39/2013, alcune semplificazioni e specificazioni, nonché:

- il trasferimento della sede da Cesena a Rimini (art.2) e conseguentemente l'individuazione del tribunale di riferimento da Forlì a Rimini (art 36);
 - l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale (art 6);
 - l'eliminazione della previsione riguardante la possibilità di remunerare dipendenti mediante azioni (art. 7);
 - le modalità di trasferimento delle azioni (art 10);
 - variazioni di alcune tempistiche nel caso di recesso dei soci (art. 12);
 - le competenze dell'assemblea (art 14);
 - i quorum deliberativi e costitutivi (art. 17);
- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 175/2016 nonché dell'art. 42 del D. Lgs 267/2000, l'approvazione delle modifiche statutarie rientra fra le competenze del Consiglio Comunale;
 - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000, la presente deliberazione non comporta effetti diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra esposte:

- di prendere atto delle modifiche apportate allo statuto di START ROMAGNA SPA nella assemblea straordinaria dei soci del 17/5 allegate alla presente deliberazione sotto la **lettera A)** quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- di approvare l'accordo di consultazione volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione, nel rispetto delle autonome posizioni allegato alla presente deliberazione sotto la **lettera B)** a farne parte integrante e sostanziale;

Su conforme proposta del Segretario Generale e del Dirigente del Settore Mobilità e trasporti;

Attesa la propria competenza ai sensi art. 42 D.Lgs n. 267/2000;

Esaminata in 1^a Commissione consiliare in data 23.9.2019, come da copia del verbale in atti;

Visti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 di seguito riportati;

Udita la discussione e l'illustrazione, di cui copia in atti;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 24 votanti: 24

contrari: 8 (LEGA- CAMBIAMO – MOV. 5 STELLE CESENA – CESENA SIAMO NOI)

favorevoli: 16 (PD – CESENA 2024)

D E L I B E R A

1. **DI PRENDERE ATTO**, per le motivazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, delle modifiche apportate allo Statuto di START ROMAGNA SPA come risultanti nell'allegato alla presente deliberazione sotto la **lettera A)**, a farne parte integrante e sostanziale, che evidenzia per ciascun articolo il testo dello Statuto vigente e quello risultante a seguito delle modifiche apportate precisando che qualora il quadro giurisprudenziale finora delineato dovesse evolvere nel senso di dover considerare in controllo la società START ROMAGNA Spa l'ente si farà promotore presso gli altri enti soci di tutte le iniziative necessarie ad adottare tutti gli opportuni atti correttivi;
2. **DI APPROVARE**, per le motivazione riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il Patto di consultazione tra i principali soci di START ROMAGNA SPA allegato al presente atto sotto la **lettera B)** a farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Segretario Generale di porre in essere quanto necessario e opportuno per la stipula dello stesso.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

NATALINO BORGHETTI

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

MANUELA LUCIA MEI

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA' PARERE CONTABILE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

NICOLETTA DALL'ARA

ANDREA LUCCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 3 OTTOBRE 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 3/10/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 3, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 14/10/2019.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI
